

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI



Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

- a. MOLA EUGENIO;
- b. Iscritto nella sezione A del RUI al n. A000479623 in data 09/01/2020 in qualità di Socio Amministratore della MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S iscritta nella sezione A del RUI al n. A000749357, in data 10/04/2024;
- c. MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S ha sede legale/operativa in LODI LO,VIA CONTE C.BENSO CAVOUR 29,26900;
- d. tel. 0371420157, indirizzo di posta elettronica LODI@CATTOLICA.IT, indirizzo PEC MOLA-GAZZANIGA@PEC.IT; sito internet: <https://molaegazzaniga.it>
- e. l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da MOLA EUGENIO e da MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari (RUI) assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S indica che:

- a. agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.;
- b. il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. La MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b. Generali Italia S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia assicurativa per la quale opera, non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La MOLA & GAZZANIGA ASSICURAZIONI DI MOLA EUGENIO E C. S. A. S:

- a. fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b. distribuisce, in modo esclusivo, i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.;
- c. distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A.;
- d. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private;

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

- a. rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi;
- b. rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento;
- c. l'informativa di cui alle lettere a) e b) è relativa a tutti i compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
- c. il contraente ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi